

(Allegato C al bando di gara)



**COMUNE DI NOVENTA PADOVANA  
PROV. DI PADOVA**

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 D. LGS. n.163/2006 E S.M.I. DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE SITA IN VIA ROMA N.141, A NOVENTA PADOVANA (PD), PER LA DURATA DI ANNI OTTO.

L' anno 2015, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede municipale sita a Noventa Padovana in via Roma n.4, tra:

a) dott.ssa Valentina Favaron, che agisce nel presente atto in nome e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Noventa Padovana, di seguito denominata Amministrazione – C.F. 80009610280, in esecuzione al Decreto del Sindaco n. 1 del 2.01.2015, concernente l'individuazione ed il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Sociali e Affari Legali, di seguito denominata **Amministrazione**;

b) \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato **Concessionario**,

**PREMESSO CHE**

- con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 27/358 del 25.06.2015 è stata indetta procedura aperta ad evidenza pubblica, per l'affidamento in concessione della gestione della struttura di somministrazione e ristorazione sita in via Roma n.141, a Noventa Padovana (PD), per la durata di anni otto;

- con il predetto provvedimento viene precisato, tra l'altro, che l'atto negoziale deputato alla formalizzazione dei rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto all'esito della gara sopradescritta verrà stipulato per atto pubblico;

-a seguito dell'espletamento della gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è aggiudicata in via definitiva la concessione in oggetto a \_\_\_\_\_ per un canone complessivo di € \_\_, come da offerta economica presentata in sede di gara,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1. OGGETTO**

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della struttura per la somministrazione e ristorazione funzionalmente collegata agli impianti sportivi comunali e all'esercizio

delle attività sportive stesse, sita in via Roma n.141, a Noventa Padovana (PD), secondo quanto specificato nel presente documento e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Concessionario dovrà possedere i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n.59/2010 per poter esercitare l'attività di somministrazione alimenti e bevande e/o potrà avvalersi di soggetto preposto titolare dei suddetti requisiti.

#### Art. 2. DATI IDENTIFICATIVI DELL'AREA

1. L'area oggetto dell'affidamento è composta ed identificata come segue:

locali siti in Noventa Padovana, via Roma 141 e situati all'interno dell'impianto sportivo di proprietà comunale - area contraddistinta da: SEZ. U, FOGLIO n. 5, MAPPALE 866, SUB 3, CATEGORIA C/1 del NCEU del Comune di Noventa Padovana- SUPERFICIE CATASTALE 326 mq, PIANO TERRA, oltre alle aree esterne di pertinenza, il tutto come meglio risultante dalle planimetrie allegate sub A, B e, per quanto riguarda i beni mobili, come riportato descrittivamente nell'inventario che verrà consegnato alla stipulazione del contratto.

2. Gli spazi (pertinenze annesse) e le attrezzature/impianti esistenti alla data della consegna sono concessi in gestione dall'Amministrazione a soggetto in possesso di ogni requisito previsto dalle vigenti norme legislative in materia.

#### Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO – RECESSO E REVOCA

1. La durata del contratto è prevista in anni otto (8) con decorrenza dalla stipulazione del contratto.

2. Le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, prima della scadenza, dando disdetta con lettera raccomandata a.r. Almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

3. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa ha la più ampia facoltà di revocare la concessione di cui trattasi in qualsiasi momento, senza che in ragione di ciò il Concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

4. In caso di revoca della concessione l'Amministrazione restituirà al concessionario la quota parte di canone relativa al periodo di tempo non usufruito.

#### Art. 4. PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – RICHIESTA DI ESECUZIONE DELLA GESTIONE PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il Responsabile del Procedimento può, in particolare, autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, la gestione debba essere immediatamente iniziata;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione della gestione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e/o b) del precedente comma 2.

#### Art. 5. PROROGA

1. Il presente contratto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale.

2. Il contratto può essere prorogato per una sola volta, per un periodo di 12 (dodici) mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo alla presente concessione e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

#### Art. 6. CANONE

1. Il canone complessivo come da aggiudicazione all'esito della gara è pari ad €\_\_ (Euro \_\_), rapportato alla durata di anni otto.

2. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in rate mensili, secondo le risultanze dell'offerta economica, specificata per anno di vigenza della presente concessione, e per effetto del 3° comma, anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) del mese di riferimento (o giorno lavorativo seguente), con decorrenza a partire dal secondo mese di vigenza contrattuale.

3. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi di mora nella misura annua del tasso d'interesse legale vigente maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

#### Art. 7. IMPOSTE

Ai fini del pagamento del canone, la concessione di cui trattasi non è imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 in quanto la presente concessione non rientra tra le attività commerciali dell'Amministrazione.

#### Art. 8. SUBCONCESSIONE

E' fatto tassativo divieto al concessionario di sub concedere in gestione i locali a terzi, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento da parte dell'Amministrazione della garanzia fideiussoria definitiva prevista dall'articolo 18 ed il diritto da parte dell'Amministrazione stessa ad essere rifusa degli eventuali ulteriori danni subiti.

#### Art. 9. PREZZI AL PUBBLICO

1. I prezzi al pubblico per consumazioni al banco non potranno essere superiori a quelli previsti dal listino periodicamente pubblicato dalla Camera di Commercio della Provincia di Padova e dovranno essere visibilmente esposti su apposita tabella a muro. I prezzi delle consumazioni con servizio al tavolo saranno stabiliti sulla base di quelli correnti in zona per analoghi esercizi. Degli stessi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Amministrazione che si riserva di proporre eventuali correzioni.

2. Gli incaricati dell'Amministrazione effettueranno periodiche verifiche della corrispondenza dei prezzi ai listini vigenti, nonché dell'allineamento dei prezzi al tavolo con quelli praticati nella zona da esercizi della stessa categoria per analoghi servizi. La non corrispondenza dei prezzi a quanto in precedenza indicato, riscontrata per 3 volte nel corso dell'anno, darà diritto all'Amministrazione di risolvere il presente contratto e di essere rifusa degli eventuali danni che dovesse subire e dei mancati corrispettivi.

#### Art. 10. ORARI DI APERTURA

Gli orari di apertura e chiusura della struttura saranno concordati con l'Amministrazione nel rispetto della normativa vigente; resta inteso che l'orario di apertura della struttura deve essere garantito negli orari e giorni di funzionamento dell'impianto sportivo, oltre che durante le manifestazioni organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione presso lo stesso impianto. L'Amministrazione informerà il Concessionario ogni qualvolta si autorizzerà l'uso dell'impianto per le predette manifestazioni indicando il/i giorno/i e l'orario.

#### Art. 11. SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE

1. Il Concessionario si obbliga a condurre l'attività con decoro. L'attività potrà essere svolta dal medesimo con l'ausilio di personale idoneo ed in numero adeguato al fine di garantirne l'assolvimento ottimale. Il personale dovrà essere dotato di abbigliamento uniforme e rispettoso del decoro.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere svolta da personale in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti.

3. Gli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle norme igieniche e provvisti delle documentazioni e certificati richiesti dalle norme vigenti.

4. La gestione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme vigenti ed emanande ed in particolare nel rispetto delle norme in materia di igiene e di sanità pubblica, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di quelle relative all'igiene sulla preparazione degli alimenti nel rispetto della normativa Comunitaria e del D. Lgs. n.193/2007 (applicazione della metodologia HACCP) e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12. PERSONALE DIPENDENTE

1. In relazione alle risorse umane impegnate nella struttura oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti, il Concessionario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano il Concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione della concessione l'Amministrazione può richiedere al Concessionario ogni documento utile.

#### Art. 13. VERIFICA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEL CONCESSIONARIO

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.

#### Art. 14. OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

2. Il Concessionario si impegna, rimanendo unico responsabile, ad applicare e far applicare, rispettare e far rispettare ai dipendenti tutte le norme vigenti con particolare riferimento a quelle in tema di igiene e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 193/2007, D.P.R. n. 327/1980 e D. Lgs. n. 81/2008). A tal fine lo stesso si impegna a mantenere i locali, i mobili e le attrezzature rispondenti alle migliori ed aggiornate norme di igiene, sicurezza e prevenzione, fornendo ai dipendenti le necessarie istruzioni, adeguata formazione ed idonee attrezzature. In particolare il concessionario, in qualità di datore di lavoro, provvederà a tutti gli adempimenti, inclusi quelli formali e formativi, previsti dal D.Lgs. 81/2008.

3. Il Concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza dell'inizio della vigenza contrattuale, le informazioni di seguito indicate, per le quali si obbliga contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- ☐ nominativo del responsabile della sicurezza;
- ☐ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- ☐ requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- ☐ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- ☐ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nella struttura oggetto del presente contratto;
- ☐ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- ☐ dotazione di dispositivi di protezione individuali;

- ❑ numero e presenza media di addetti;
- ❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- ❑ altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

4. Nel caso in cui il Concessionario assuma personale dipendente in difformità alle vigenti norme, l'Amministrazione considererà di diritto e di fatto risolto il presente contratto con diritto della stessa ad essere rifusa degli eventuali danni che ne dovessero conseguire, compresi i mancati corrispettivi.

#### Art. 15. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario si impegna a condurre la struttura di cui trattasi alle condizioni tutte del progetto complessivo di gestione presentato, agli atti prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di cui all'art. 3 del bando di gara, che costituisce ancorché non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e che il Concessionario stesso, con la firma del presente contratto dichiara di conoscere, accettare e rispettare pienamente in ogni parte. Per l'effetto, gli interventi di miglioria di cui al predetto piano dovranno essere realizzati con le modalità e nel rispetto dei tempi nel medesimo indicati. E' facoltà dell'Amministrazione concedente trattenere in tutto o in parte le suddette migliorie o chiedere il ripristino a spese del Concessionario.

2. Sono a carico del Concessionario:

- a) le pulizie periodiche di tutti i locali interni, arredi, superfici vetrate, corpi illuminati, strutture aeree, cunicoli, aeratori, aree esterne, vialetti e quant'altro risulti necessario a garantire condizioni igieniche e decorose dell'intero complesso;
- b) gli oneri di controllo delle strutture interne ed esterne e la custodia degli impianti. Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e vigilanza, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al Concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il Concessionario dovrà dare comunicazione all'Amministrazione con nota scritta e di tali danni il Concessionario è responsabile sia nei confronti di terzi sia nei confronti dell'Amministrazione;
- c) ogni nuova opera eventualmente richiesta dalla legge o dall'Amministrazione per rendere idonei i locali all'esercizio dell'attività per la quale sono concessi.

3. Prima dell'avvio della concessione, il Concessionario individua un recapito organizzativo, entro un raggio massimo di 35 km dalla sede del Comune di Noventa Padovana, calcolato secondo il percorso più breve delle viabilità ordinaria, prevedendo un servizio di segreteria telefonica ed un servizio fax attivi per l'intera giornata e per l'intera settimana.

4. Gli incaricati dell'Amministrazione eseguiranno periodici sopralluoghi, previo accesso alla struttura garantito dal Concessionario, per verificare che le pulizie degli spazi affidati siano effettuate e mantenute costantemente a un livello adeguato segnalando eventuali carenze. Tali carenze, riscontrate dagli incaricati, saranno comunicate tempestivamente al Concessionario tramite raccomandata. La segnalazione scritta di carenze di pulizie rilevata per 2 (due) volte nel corso dell'anno, darà diritto all'Amministrazione di applicare al Concessionario una penalità calcolata da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempienza segnalata; nel caso in cui le predette carenze fossero rilevate per 6 (sei) volte nel corso dell'anno, daranno diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto senza che da parte del Concessionario possa essere sollevata alcuna obiezione. Inoltre l'Amministrazione si riserva il diritto di essere rifusa degli eventuali danni diretti e indiretti con l'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 18.

5. Il Concessionario solleva l'Amministrazione da ogni onere, pretesa o ragione, comunque relativa o connessa con l'esercizio di fatto della gestione, riconoscendo sin d'ora la completa estraneità dell'Amministrazione alle attività dallo stesso svolte.

6. Il Concessionario non ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per la conservazione dell'immobile.

7. Il Concessionario assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione, ogni anno entro il mese di gennaio (o altro mese stabilito di comune accordo fra le parti), una relazione sull'andamento della gestione, e sugli interventi manutentivi e miglioramenti eseguiti ed inoltre il rendiconto economico della gestione.

8. Durante il periodo di validità della presente convenzione il Concessionario provvede alla custodia e vigilanza delle strutture mobili e immobili e delle attrezzature dell'impianto sportivo. Il Concessionario assume gli obblighi previsti dall'art. 67 c.p.c..

9. Il Concessionario si impegna ad espletare le necessarie formalità presso l'Amministrazione ed, in particolare, ad inviare in forma telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (istituito ai sensi del D.P.R. n.160/2010 e s.m.i.) una segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande corredata dagli allegati tecnici ed elaborati planimetrici previsti dalla vigente normativa in materia, provvedendo altresì ad indicare il nominativo della persona in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. La S.C.I.A. anzidetta è valida fino alla data in cui avrà termine la gestione ed, alla cessazione della medesima, potrà essere sostituita dall'invio di altra S.C.I.A. intestata al nuovo titolare dell'esercizio. La S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande varrà esclusivamente per i locali oggetto del presente contratto e non potrà in nessun caso essere trasferita in altri locali; il concessionario non potrà pertanto svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande in altri locali o immobili avvalendosi di tale S.C.I.A..

10. Il concessionario si impegna a:

- pagare tutte le imposte e tasse, tributi ed oneri di qualsiasi natura e comunque inerenti la gestione del contratto, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione del contratto stesso;
- non cedere, né totalmente né parzialmente, sia a titolo gratuito che oneroso il presente contratto.

#### ART. 16. MANUTENZIONE

1. È a carico del Concessionario l'onere della manutenzione ordinaria della struttura e delle attrezzature ricevute in consegna, manutenzione che esso si impegna ad eseguire con cura anche seguendo eventuali indicazioni e istruzioni dell'Ufficio tecnico comunale.

2. A tal fine, richiamato, altresì, l'adempimento di cui all'art. 15, comma 7, il Concessionario si impegna a mantenere un registro delle manutenzioni ordinarie in cui annotare le manutenzioni eseguite nelle apparecchiature tecniche in dotazione. Con il registro dovranno essere conservate le fatture/ricevute degli interventi di manutenzione ordinaria, che generalmente sono effettuate da ditte specializzate, con frequenza costante (bimestre, quadrimestre, semestre ecc.) e che garantiscono un buono stato di efficienza delle stesse.

3. Nel caso in cui i beni di funzionamento, nello specifico: celle frigorifere, forni e annessi, nonché le apparecchiature tecniche in dotazione, come da inventario, subiscano rotture e/o danni da incauto operare e siano prive di manutenzione risultante dall'apposito registro sopraccitato, le riparazioni e/o sostituzioni saranno a carico del concessionario.

4. Quando uno dei beni elencati nell'inventario allegato al presente contratto non sia riparabile ovvero la riparazione del medesimo risulti antieconomica detto bene sarà dismesso dall'inventario di cui trattasi ed il Concessionario potrà acquistare un nuovo bene da utilizzare all'interno della struttura. La dismissione dovrà in ogni caso essere disposta con comunicazione scritta dell'Amministrazione.

5. Alla scadenza del contratto il bene acquistato dal Concessionario, in sostituzione di quello dismesso, perché non riparabile e/o la cui riparazione risulti antieconomica, rimarrà di proprietà del medesimo previa esibizione di fattura.

6. La valutazione in merito alle predette condizioni spetta in via esclusiva all'Amministrazione che dovrà essere tempestivamente informata per iscritto dal Concessionario del malfunzionamento del bene.

7. I competenti uffici comunali, previo accesso alla struttura, facente parte del patrimonio comunale, garantita dal Concessionario, controlleranno periodicamente lo stato di conservazione della medesima e degli impianti tecnologici (es. verifiche di messa a terra dell'impianto elettrico, pulizia e controllo fumi di combustione della caldaia e del bruciatore della centrale termica, etc) prescrivendo gli eventuali interventi di manutenzione ritenuti necessari e non svolti dal Concessionario.

8. Qualora il Concessionario non provveda nei termini e con le modalità prescritte dagli uffici, l'Amministrazione eseguirà, sostituendosi ad esso, detti lavori recuperando la spesa sostenuta con rivalsa anche sulla garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 18. Detta garanzia dovrà essere prontamente ricostituita nel valore iniziale previsto parimenti dal predetto art. 18.

9. Il Concessionario non potrà eseguire addizioni, innovazioni anche migliorative, né eseguire lavori di sorta, senza il previo consenso scritto dell'Amministrazione.

10. Il Concessionario non potrà pretendere indennizzi o compensi per tali opere, restando in facoltà alternativa dell'Amministrazione di ritenerle in tutto o in parte o di chiedere il ripristino a spese del Concessionario.

#### Art. 17. UTENZE

1. Il Concessionario si impegna e si obbliga a stipulare in proprio i contratti con gli enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico (nonché con gli altri enti preposti all'erogazione degli altri servizi necessari al funzionamento dell'impianto), sollevando l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale.

2. Tutte le spese per le utenze sono a totale carico del Concessionario.

3. L'Amministrazione riconosce al concessionario l'importo pari ad € 3.000,00 annui per quanto attiene alle utenze luce, acqua e gas dei locali: <<<SALA RIUNIONI, SEGRETERIA, DIREZIONE E C.T.>>>, indicati nella planimetria allegato sub lett. A) al presente contratto, come specificato nel bando di gara.

#### Art. 18. ASSICURAZIONE PENALI E GARANZIE

##### Assicurazione

1. Il Concessionario è direttamente ed unicamente responsabile sia nei confronti dell'Amministrazione che di terzi per ogni danno a persone e/o cose conseguente e dipendente dall'esecuzione del presente contratto, anche se cagionato dai propri dipendenti.

2. E' obbligo del Concessionario stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC) comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) al fine di tenere indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone o cose, di proprietà dell'Amministrazione e/o di terzi, anche per colpa di terzi, che possano in qualsiasi modo derivare dallo svolgimento dell'attività gestionale posta in essere in forza del presente contratto.

3. La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), unico per sinistro. Il Concessionario deve inoltre stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro del valore di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro.

4. L'esistenza di tali polizze non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

5. Le polizze di cui al comma 3° dovranno contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione.

6. In alternativa alla stipulazione delle polizze di cui al precedente comma 3°, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, comprensiva della RCVT, e verso prestatori di lavoro, già attivate, aventi le medesime caratteristiche indicate per quelle specifiche. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alle stesse, nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche la gestione della struttura oggetto del presente contratto.

7. Copia delle polizze, specifiche, o come appendice alle polizze esistenti, conformi all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione contestualmente alla stipulazione del presente contratto, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio. Queste ultime dovranno essere presentate con la periodicità prevista dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della concessione.

##### Penali e garanzia fideiussoria definitiva

1. In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 13, 14 e 15 l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penalità giornaliera pari al 0,1 per mille del canone a seconda della gravità e al perdurare della violazione a giudizio insindacabile dell'Amministrazione medesima attraverso gli uffici competenti. L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della contestazione.

2. Il Concessionario, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, per effetto dell'aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2, prevista con le modalità di cui all'articolo 75 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i , deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria sarà svincolata al termine della concessione, dopo la sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui al successivo art. 19, comma 2.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. E' fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione della presente concessione.
9. Resta salva da parte dell'Amministrazione ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni o per ripetizione di somme connesse a inadempimenti contrattuali di importo superiore alla disponibilità della garanzia fideiussoria di cui trattasi.

#### Art. 19. CONSEGNA E RICONSEGNA

- 1.Cessato il periodo di concessione l'Amministrazione riacquisterà la totale disponibilità della struttura di cui trattasi, che dovrà essere riconsegnata in normale stato d'uso. L'Amministrazione non dovrà corrispondere compensi od indennità di sorta al Concessionario per le addizioni o migliorie apportate.
- 2.All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le parti, nel quale dovranno essere evidenziate dall'Amministrazione eventuali danni concernenti il bene.
- 3.I suddetti danni dovranno essere risarciti dal Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dall'Amministrazione con oneri dedotti dalla garanzia di cui all'art. 18 e/o con oneri in ogni caso a carico del concessionario.
- 4.Qualora la differenza tra l'inventario iniziale e l'inventario finale sia negativa per l'Amministrazione, il Concessionario dovrà rimborsare la stessa di una somma pari al costo necessario al ripristino della situazione dell'inventario iniziale. Il Concessionario dovrà osservare nell'uso dei locali e delle attrezzature tutte le prescrizioni normative emanate dalle competenti autorità. Saranno pertanto a carico esclusivo del Concessionario le sanzioni conseguenti all'inadempimento degli obblighi sul medesimo incombenti.
- 5.All'atto della riconsegna dovranno essere risolti, a cura e onere del Concessionario, tutti i contratti in essere con terzi, salvo che l'Amministrazione non dichiari di voler subentrare qualora se ne riscontrassero le condizioni
- 6.In particolare si precisa che:tutti i crediti ed i debiti per i rapporti sorti nel corso del contratto sono rispettivamente a vantaggio ed a carico del Concessionario, anche se verranno a scadere posteriormente alla cessazione del contratto stesso.

#### Art. 20. DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge e di contratto, presso il Comune di Noventa Padovana.

#### Art. 21. SPESE CONTRATTUALI

- 1.Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti il contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico del Concessionario, con riferimento in particolare:
  - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
  - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
  - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.



2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a imposta di registro in misura fissa.

#### Art. 22. RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Nel caso di mancato adempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 6, 8, 9, 14, 15, 16, 17 e 18 l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto a mezzo di semplice contestazione scritta e motivata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che il concessionario possa pretendere compensi di alcun genere, salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di ogni danno diretto ed indiretto subito.

#### Art. 23. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO / MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti la presente concessione e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione della stessa.

2. Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione ed il Concessionario prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

#### Art. 24. OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il Concessionario è tenuto in particolare :

- a) a comunicare all'Amministrazione i dati relativi al conto corrente in base al quale saranno versati i corrispettivi della gestione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. n.136/2010;
- c) a utilizzare il CIG , comunicato dall'Amministrazione nell'ambito dei rapporti con subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo della concessione.

#### Art. 25. CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le condizioni di cui agli articoli 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24 del presente capitolato dovranno essere approvate per iscritto. Per ogni controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.

#### Art. 26. CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione ed il Concessionario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

#### Art. 27. ALLEGATI

Si allegano i seguenti documenti:

- A): planimetria struttura;
- B): planimetria aree esterne di pertinenza;
- C) verbale di consegna comprensivo di inventario.

Letto, accettato, sottoscritto

Noventa Padovana \_\_\_\_\_

IL COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

---

IL CONCESSIONARIO

---

Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c. dichiaro di accettare senza riserve le clausole degli artt. 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,24,25

IL CONCESSIONARIO

---